



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 35

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	PIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOFFOLI	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LUPI	ANDREA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1224/2015
depositato il 26/02/2015

- avverso la sentenza n. 16165/2014 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AGENZIA DEL DEMANIO
difeso da:

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA

proposto dall'appellante:
CONSORZIO DI BONIFICA

difeso da:
BOSCHETTI AVV. GIULIANO

altre parti coinvolte:
AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:
FRONTICELLI BALDELLI DI AVV. ENRICO

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 35

REG.GENERALE

N° 1224/2015

UDIENZA DEL

09/11/2015 ore 11:30

N°

6439/35/15

PRONUNCIATA IL:

9/11/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3/12/15

Il Segretario

Melie

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia del Demanio impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo di contributi per l'anno 2009 da parte del Consorzio di Bonifica. Deduciva la insussistenza dei presupposti della contribuzione per la natura o non appartenenza dei beni e in particolare sottolineava che il Consorzio non aveva fornito la prova del beneficio diretto e specifico ricevuto dall'esecuzione delle opere di bonifica, necessaria in assenza di un provvedimento che identifichi il perimetro di contribuenza.

La Commissione, dopo la costituzione in giudizio del Consorzio e di Equitalia Sud s.p.a., accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo fondata in linea di diritto la linea difensiva del soggetto contribuente e constatando la mancanza di prova da parte del Consorzio circa l'esistenza di uno specifico beneficio derivante per l'immobile del contribuente dall'attività di bonifica.

Il suindicato Consorzio di bonifica ha proposto appello.

In via preliminare lamenta che la Segreteria della Commissione di primo grado non ha curato la comunicazione al difensore della parte dell'avviso di trattazione per l'udienza del 31.3.2014, nonostante la costituzione in giudizio eseguita fin dal 20.2.2012. Chiede quindi in via principale che, stante la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza impugnata sia riformata con rimessione della causa alla Commissione provinciale in applicazione dell'art. 59, comma 1, punto 2, del d.lgs. n. 546 cit.

Quanto al merito deduce che il Consorzio era esonerato dalla prova specifica dei benefici derivati dalla sua attività in quanto l'attività istituzionalmente demandata al Consorzio si svolge all'interno del perimetro determinato dal Consiglio regionale del Lazio con delibera n. 1112/1990 e la determinazione del contributo avviene annualmente, sulla base di bilancio preventivo approvato dalla Regione, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica per il riparto delle spese consortili, da ultimo approvato dalla Giunta regionale con delibera 910/2001. Del resto la proprietà immobiliare di parte ricorrente ricadeva nel comprensorio e specificamente nel bacino idraulico regolarmente in manutenzione da parte del Consorzio.

Equitalia Sud s.p.a. e l'Agenzia del Demanio si sono costituite con controdeduzioni.

Il Demanio resiste all'appello deducendo che il "perimetro" cui fa riferimento la controparte è in realtà il perimetro del comprensorio di bonifica e non il perimetro di contribuenza, che identifica specificamente il territorio gravato dall'onere di contributo e che deve essere reso pubblico mediante trascrizione (art. 10, comma 2, del r.d. n. 215/1933); deduce inoltre che ai fini della precisazione del *quantum* del contributo non è sufficiente neanche l'inserimento nel piano di classifica. Nella specie non risulta data la

1215

prova dell'esistenza della perimetrazione di contribuenza, né è fornita la prova dei vantaggi fondiari diretti e immediati derivati per i terreni in questione dall'attività del Consorzio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio in primo grado appare fondata, in quanto dagli atti non risulta eseguita nei confronti del Consorzio ora appellante la comunicazione della fissazione della udienza di trattazione. Tuttavia tale nullità non richiede il regresso del giudizio al primo grado, anche perché non è prospettata l'esigenza di ulteriore attività istruttoria (Cass. n. 27496/2014; cfr. anche Cass. 24972/2006 e 13113/2012).

Nel merito l'appello è fondato ad avviso di questa Commissione.

La giurisprudenza è concorde nel senso che, in materia di contributi di bonifica, la ripartizione, tra i vari soggetti le cui proprietà siano ricomprese nel comprensorio di bonifica e che si giovino delle opere relative, degli oneri dalla legge posti a loro carico, una volta eseguita dalle autorità competenti nel rispetto dei procedimenti e dei criteri applicabili, è obbligatoria nei confronti dei vari partecipanti, che possono sottrarsi alla stessa solo allegando e dimostrando specifiche ragioni di illegittimità. Si è così, in particolare, affermato che, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi consortili sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione (Cass. sez. un. n. 26009/2008).

Nell'ambito di tale concorde orientamento giurisprudenziale alcune sentenze hanno però ritenuto che costituisca un passaggio essenziale del procedimento per una legittima ripartizione delle quote di contribuzione in via amministrativa (che quindi anche esoneri il consorzio dalla prova caso per caso dell'esistenza del beneficio arrecato allo specifico terreno dalle opere di bonifica) la previa delimitazione a norma dell'art. 3, quarto comma, del r.d. n. 215/1933 del territorio del comprensorio di bonifica gravato dall'onere di contribuzione, delimitazione che ha assunto la denominazione di "perimetro di contribuenza" in base alla terminologia a cui è ricorso l'art. 10, secondo comma, del r.d. cit. per prescrivere la trascrizione appunto di tale delimitazione (cfr. Cass. n. 654/2012 e 12860/2012).

Non si tratta però di un orientamento univoco: in particolare di recente è stata rivalutata, per così dire, la rilevanza di una ripartizione degli oneri effettuata sulla base del piano di classifica dei vari fondi (cfr. Cass. n. 7366/2012, 13167/2014 e 24070/2014). Specificamente con la prima delle richiamate sentenze si è rilevato come non debba attribuirsi un valore determinante alla denominazione attribuita ai vari provvedimenti, in

1225

connessione anche con la devoluzione della materia del governo del territorio, e quindi anche della bonifica integrale, alle Regioni, che hanno la potestà normativa in materia. E si è così osservato, con riferimento alla legislazione in materia della Lombardia, che il complesso dei provvedimenti "a cascata" delineati dal r.d. n. 215/1933 è stato semplificato in maniera tale che il piano di classifica, emanato a seguito della delimitazione dei comprensori e l'adozione dei programmi di bonifica, adempie la funzione di definire i criteri di riparto della spesa tra i consorziati, con assorbimento della funzione nella legislazione del 1933 attribuita alla delimitazione del perimetro di contribuenza. E non si è rilevato un ostacolo al riguardo nella mancata previsione della trascrizione di tale atto, sia perché in effetti la trascrizione degli atti di delimitazione del perimetro di contribuenza aveva una funzione di mera "pubblicità notizia" e non anche una funzione costitutiva, sia perché la legislazione regionale ben può affidare tale funzione pubblicitaria alla pubblicazione del provvedimento nel BURL.

Appare importante il principio enunciato dalla richiamata sentenza circa il rilievo che deve essere attribuito alla funzione svolta dai vari provvedimenti a prescindere dalla loro formale denominazione, dato che tale principio può operare anche in mancanza di una puntuale revisione della normativa in materia da parte delle autorità regionali. Al riguardo deve osservarsi che nella legislazione del 1933 la delimitazione del perimetro di contribuenza aveva una funzione di generica previsione, ancor prima dell'adozione del progetto di massima delle opere da eseguire, circa i terreni assoggettabili ad oneri contributivi, mentre la trascrizione del provvedimento era utile a tutela di eventuali terzi acquirenti stante la novità della normativa in materia di bonifica e lo scarso avanzamento dell'iter progettuale ed esecutivo, circostanze per cui era poco nota la possibile incombenza di oneri reali derivanti dall'esecuzione delle opere di bonifica. Il compiuto e definitivo piano di ripartizione invece era naturalmente previsto in esito alla effettiva progettazione ed esecuzione delle opere e doveva tenere conto "dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica" (art. 11 e 12). Da ciò consegue che una volta adottato il c.d. piano di classifica, contenente i criteri di riparto sulla base dei benefici concretamente arrecati ai vari terreni dalle opere eseguite, risulta privo di rilievo il fatto che eventualmente sia stata omessa la fase preliminare, e ormai superata ed inutile, della delimitazione del perimetro di contribuenza. D'altra parte anche il ricorso a strumenti di pubblicità diversi dalla trascrizione, pur in difetto di una modifica normativa adeguatamente operata dal legislatore regionale, può determinare, al più, solo una mera irregolarità e non l'inefficacia dei provvedimenti adottati, stante la funzione non costitutiva o di presupposto di taluni effetti (ma di mera "pubblicità notizia") della trascrizione nei registri immobiliari prevista dalla legislazione del 1933.

STL

Pertanto, in presenza nella specie di un piano di classifica avente, come non contestato, la funzione appena indicata, il Consorzio, in mancanza di impugnazioni o specifiche contestazioni dello stesso e dei relativi provvedimenti attuativi (manca comunque la loro riproposizione in appello), non era gravato, come invece ritenuto dalla Commissione di primo grado, dell'onere di provare in giudizio l'esistenza dei benefici in favore dei terreni di proprietà della parte appellata.

Consegue l'accoglimento dell'appello del Consorzio, con l'inerente rigetto dell'impugnazione della cartella e del ruolo proposta in primo grado dalla parte appellata.

La natura delle questioni e anche lo stato ancora non del tutto definito della giurisprudenza al loro riguardo giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del Consorzio. Spese compensate.

Così deciso il 9 novembre 2015

Il Relatore

Salvo Tiberi

Il Presidente



www.commercialistatelematico.com